

DELIBERA N. 12/08/CSP

Modifiche al regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e telegiornali di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 31 gennaio 2008;

VISTA la [legge 31 luglio 1997, n. 249](#), recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", e in particolare, l'[articolo 1, comma 6, lettera b\)](#), n. 5;

VISTA la [legge 14 novembre 1995, n. 481](#), recante " Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità: Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la direttiva del Consiglio 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva del parlamento europeo e del Consiglio 96/37/CE del 30 giugno 1997;

VISTA la [legge 6 agosto 1990, n. 223](#), recante " Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato " e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 327, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989;

VISTO il protocollo di emendamento della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera concluso a Strasburgo il 1° ottobre 1998 ed entrato in vigore per tutti gli Stati parti della Convenzione stessa il 1° marzo 2002 , le cui disposizioni, così modificate, sono conformi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 96/37/CE del 30 giugno 1997;

VISTO il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante " Disposizioni urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva " convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;

VISTO il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, recante "Regolamento in materia di sponsorizzazione di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico";

VISTO il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante "Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva" convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;

VISTA la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante "Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

VISTA la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante " Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive";

VISTO il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo";

VISTO il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale";

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante " Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2000";

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante "Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico della radiotelevisione";

VISTA la [delibera n. 583/01/CSP](#) del 26 luglio 2001, con la quale è stato adottato il regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite e le sue successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Comunicazione interpretativa della Commissione europea (2004/C 102/02) del 28 aprile 2004 relativa a taluni aspetti delle disposizioni della direttiva "Televisione senza Frontiere" riguardanti la pubblicità televisiva;

VISTA la lettera della Commissione europea n. D(2007) 809549 del 16 marzo 2007, avente ad oggetto Dossier 2007/2110: monitoraggio dell'applicazione delle disposizioni della Direttiva 89/552/CEE così come modificata dalla Direttiva 97/36/CE (Direttiva "Televisione senza Frontiere") relativa alla pubblicità televisiva e alle televendite, con la quale la predetta Commissione rileva, tra l'altro, il problema dell'apparente non attuazione dell'articolo 18 bis della Direttiva, concernente le finestre di televendita, e la non applicazione agli annunci di autopromozione e agli annunci di servizio pubblico delle disposizioni della Direttiva in materia di inserimento della pubblicità nei programmi ;

VISTA la delibera n. 162/07/CSP dell'8 novembre 2007 con la quale sono state approvate le modifiche al regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite al fine di conformare il citato regolamento alle disposizioni della direttiva 89/552/CEE così come modificata dalla Direttiva 97/36/CE e della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera nel testo emendato a Strasburgo il 1° ottobre 1998 ed entrato in vigore per tutti gli Stati parti della Convenzione stessa il 1° marzo 2002, relativamente alle disposizioni concernenti gli annunci di autopromozione e di servizio pubblico e le finestre di televendita, disponendo, in particolare, per queste ultime, che *"Fermi i limiti di cui all'articolo 38, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, ogni finestra di programmazione destinata alla televendita trasmessa dalle emittenti e dai fornitori di contenuti in ambito nazionale attraverso canali non esclusivamente dedicati alla televendita deve avere una durata minima ininterrotta di quindici minuti"*;

VISTA la lettera di costituzione in mora della Commissione europea del 12 dicembre 2007 relativa ad alcune infrazioni concernenti la direttiva 89/552/CEE così come modificata dalla Direttiva 97/36/CE, nella quale, tra l'altro, viene contestato allo Stato

italiano il mancato assoggettamento degli spot di televendita al limite di affollamento orario di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva medesima ;

RITENUTA l'opportunità di completare la disciplina introdotta con la delibera n. 162/07/CSP eliminando ogni possibilità di incertezza in ordine alla condizione delle televendite di durata inferiore ai quindici minuti;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 5 della legge 31 luglio 1997 l' Autorità, in materia di pubblicità sotto qualsiasi forma e di televendite, emana i regolamenti attuativi delle disposizioni di legge;

CONSIDERATO che le disposizioni legislative vigenti in materia radiotelevisiva non risultano ostative alla modifica del regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e di televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP al fine della integrale trasposizione dell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE come modificata dalla direttiva 97/36/CE, in quanto, tra l'altro, gli articoli della direttiva sopra citati trovano piena corrispondenza nel protocollo di emendamento della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera concluso a Strasburgo il 1° ottobre 1998 ed entrato in vigore per tutti gli Stati parti della Convenzione stessa, ivi compresa l'Italia, il 1° marzo 2002;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'[articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità](#);

DELIBERA

Articolo 1

1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'[articolo 1, comma 6, lettera b\), n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249](#), le modifiche al regolamento concernente la pubblicità radiotelevisiva e le televendite riportate nell'[allegato A](#) alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante ed essenziale.
2. Le modifiche introdotte con la presente delibera entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli , 31 gennaio 2008

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola